



**Camera dei deputati
XIX Legislatura**

**Commissioni riunite
I (Affari costituzionali) e V (Bilancio)**

Documento di osservazioni e proposte

**Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi"
(A.C. 1633)**

15 gennaio 2024

Signor Presidente, Onorevoli Deputati,
ringraziamo le Commissioni riunite per l'invito in audizione sul c.d. DL Milleproroghe.

Il provvedimento in esame, così come consuetudine, affronta in un unico testo una serie di proroghe termini legate a scadenze che si ritiene opportuno procrastinare.

Le scriventi Confederazioni ritengono opportuno porre alla vostra attenzione alcune richieste di ulteriori proroghe su temi di nostro interesse che auspichiamo possano trovare accoglimento durante l'*iter* di conversione parlamentare.

Tali proposte sono riportate in calce al presente documento, corredate dalle specifiche motivazioni, alle quali rinviamo.

In estrema sintesi, pertanto, in questa sede ci limitiamo a richiamarle, esplicandone l'oggetto.

Riapertura del termine di utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta spettanti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale per il primo e secondo trimestre 2023

Si chiede di riconoscere un maggior periodo di tempo (fino al 31 marzo 2024) alle imprese per l'utilizzo in compensazione dei *bonus* "energia" spettanti per il primo e secondo trimestre 2023, per risolvere le criticità sorte a seguito dell'anticipazione della scadenza al 16 novembre 2023 rispetto al 31 dicembre 2023 disposta dal decreto-legge n. 132/23.

Riapertura del termine per l'effettuazione dei versamenti tributari e contributivi e degli adempimenti da parte dei contribuenti coinvolti negli eventi alluvionali che hanno colpito alcuni territori della Toscana il 3 novembre 2023

Si chiede la proroga al 31 marzo 2024 dei versamenti tributari e contributivi e degli adempimenti per i contribuenti coinvolti negli eventi alluvionali che hanno colpito alcuni territori della Toscana il 3 novembre 2023.

***Superbonus*: possibilità di utilizzo ultrannuale della quota di credito d'imposta non fruita scaturente dalla concessione di sconti in fattura per spese sostenute negli anni 2021 e 2022**

Si chiede di consentire, limitatamente alle spese sostenute negli anni 2021 e 2022, l'utilizzo in compensazione anche negli anni successivi della quota di credito d'imposta non fruita entro la fine, rispettivamente, degli anni 2022 e 2023. Si evidenzia, infatti, che le continue e numerose modifiche normative sulle regole delle cessioni hanno posto molte imprese, che hanno concesso lo sconto in fattura già dagli ultimi mesi dell'anno 2021, nell'impossibilità di trovare operatori disponibili ad acquisire il credito.

Proroga del termine per l'entrata in vigore delle nuove regole per la soggettività Iva per gli enti associativi

Si chiede la proroga dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni che regolano la soggettività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per gli enti associativi dal 1° luglio 2024 al 1° gennaio 2025. Si tratta, infatti, di una modifica molto rilevante in termini di oneri amministrativi che richiede maggior tempo per i predetti soggetti per capire l'assetto organizzativo adeguato e svolgere le attività istituzionali nonché per adeguarsi alle nuove regole.

Obblighi di trasparenza: proroga sanzioni

Si chiede la proroga di un ulteriore anno – fino al 1° gennaio 2025 – dell'applicazione delle sanzioni relative alla violazione dell'obbligo di comunicazione che grava sulle imprese che ricevono sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, erogati dalle pubbliche amministrazioni. Tale sanzione non ha mai trovato applicazione in quanto oggetto di reiterate proroghe, segno tangibile del fatto che l'obbligo in esame costituisce un inutile aggravio per le imprese e che andrebbe pertanto abrogato.

Proroga termini in materia di crediti di imposta sugli investimenti in beni strumentali

Si chiede la proroga dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2024 della data entro cui effettuare gli investimenti in beni strumentali. Tale proroga riguarda gli investimenti oggetto di ordine e acconto entro il 31 dicembre 2022, per avvalersi dei crediti di imposta previsti, con diverse percentuali, dai commi 1055 e 1057 della legge 178/2020.

Proroga del termine dell'assicurazione per rischi catastrofali

Si chiede la proroga di un anno dell'obbligo, a carico delle imprese, di stipulare una specifica polizza assicurativa a copertura dei rischi legati ai danni alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, intendendo per tali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni, al fine di ridurre gli oneri a carico delle imprese.

Proroga in materia di Camere di commercio

Si propone di prorogare l'efficacia della norma che prevede la più ampia composizione degli organi per il caso della Camera di commercio delle Marche, il cui territorio è eccezionalmente esteso, comprende oltre la metà dei Comuni coinvolti dal sisma del 2009 e del 2016 ed è l'unico ente camerale regionale in Italia nato dalla fusione delle cinque circoscrizioni territoriali della regione. Si propone pertanto di evitare la riduzione a soli 22 Consiglieri e di aumentare a 9 il numero di membri della Giunta (anziché i 7 previsti dalla legge). La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Camera dei deputati

AC 1633

“Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi”

Indice

- 1) Riapertura del termine di utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta spettanti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale per il primo e secondo trimestre 2023**
- 2) Riapertura del termine per l’effettuazione dei versamenti tributari e contributivi e degli adempimenti da parte dei contribuenti coinvolti negli eventi alluvionali che hanno colpito alcuni territori della Toscana il 3 novembre 2023**
- 3) *Superbonus*: possibilità di utilizzo ultrannuale della quota di credito d’imposta non fruita scaturente dalla concessione di sconti in fattura per spese sostenute negli anni 2021 e 2022**
- 4) Proroga del termine per l’entrata in vigore delle nuove regole per la soggettività Iva per gli enti associativi**
- 5) Obblighi di trasparenza: proroga sanzioni**
- 6) Proroga termini in materia di crediti di imposta sugli investimenti in beni strumentali**
- 7) Proroga del termine dell’assicurazione per rischi catastrofali**
- 8) Proroga in materia di Camere di commercio**

Camera dei deputati

AC 1633

**“Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni
urgenti in materia di termini normativi”**

Emendamento

Articolo 3

(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

12-*bis*. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

12-*ter*. All'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

Riapertura del termine di utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta spettanti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale per il primo e secondo trimestre 2023

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a riconoscere un maggior periodo di tempo alle imprese per l'utilizzo in compensazione dei *bonus* "energia" spettanti per il primo e secondo trimestre 2023, per risolvere le criticità sorte a seguito dell'anticipazione della scadenza al 16 novembre 2023 rispetto al 31 dicembre 2023 disposta dal decreto-legge n. 132 del 29 settembre 2023.

Il termine originario di utilizzo del credito in compensazione era fissato al 31 dicembre 2023, sia per i beneficiari del *bonus*, sia per i cessionari del medesimo credito; anche nell'anno 2022, il contributo relativo ai primi due trimestri dell'anno poteva essere speso entro la fine del medesimo anno.

L'anticipazione del termine, disposta con il decreto-legge di fine settembre 2023, modificando improvvisamente procedimenti già consolidati senza che le novità venissero sufficientemente assimilate e ponderate dagli utilizzatori, ha comportato per molte imprese, soprattutto quelle di minore dimensione, l'impossibilità di utilizzare in compensazione il beneficio spettante; anche la cessione è risultata di fatto impraticabile, essendo stato anticipato al 16 novembre anche il termine di compensazione per il cessionario.

Per i suesposti motivi, è opportuno prevedere una congrua riapertura del termine entro cui far utilizzare i crediti spettanti e non goduti.

All'emendamento non si ascrivono effetti sui saldi di finanza pubblica.

Camera dei deputati

AC 1633

“Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi”

Emendamento

Articolo 3

(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-*bis*. I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 21-*bis*, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono considerati tempestivi se effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2024. Gli adempimenti tributari di cui all'articolo 21-*bis*, comma 5, del medesimo decreto sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 31 marzo 2024.”

Riapertura del termine per l'effettuazione dei versamenti tributari e contributivi e degli adempimenti da parte dei contribuenti coinvolti negli eventi alluvionali che hanno colpito alcuni territori della Toscana il 3 novembre 2023

Motivazione

Il decreto-legge n. 145 del 2023 ha disposto una proroga di pochi giorni dei versamenti tributari e contributivi e degli adempimenti per i contribuenti coinvolti negli eventi alluvionali che hanno colpito alcuni territori della Toscana il 3 novembre 2023. I versamenti dovevano essere effettuati entro il 18 dicembre 2023. L'emendamento è finalizzato a riconoscere ai citati contribuenti una riapertura dei termini per poter, senza sanzioni, effettuare i citati versamenti e adempimenti entro il 31 marzo 2024.

Considerato che la riapertura avviene dopo la chiusura dell'iniziale termine del 18 dicembre 2023, gli effetti ascrivibili sui saldi di finanza pubblica sono limitati alla sola non debenza delle sanzioni prudenzialmente quantificabili in 5 milioni di euro.

Camera dei deputati

AC 1633

“Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi”

Emendamento

Articolo 3

(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-bis. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto infine il seguente periodo: «La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021, 2022, non utilizzata dagli stessi, rispettivamente, negli anni 2022 e 2023, è usufruita negli anni successivi».

Superbonus: possibilità di utilizzo ultrannuale della quota di credito d'imposta non fruita scaturente dalla concessione di sconti in fattura per spese sostenute negli anni 2021 e 2022

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a consentire, limitatamente alle spese sostenute negli anni 2021 e 2022, l'utilizzo in compensazione anche negli anni successivi della quota di credito d'imposta non fruita entro la fine, rispettivamente, degli anni 2022 e 2023.

Le continue e numerose modifiche normative sulle regole delle cessioni che ne hanno limitato il numero rendendo più cauti gli operatori bancari e finanziari nell'acquisizione dei crediti, hanno posto molte imprese che hanno concesso lo sconto in fattura già dagli ultimi mesi dell'anno 2021 nell'impossibilità di trovare operatori disponibili ad acquisire il credito. Di conseguenza le imprese, in mancanza della necessaria capienza fiscale per effettuare le compensazioni della prima quota del credito d'imposta entro la fine del 2022, hanno perso parte della stessa, per effetto della disposizione contenuta nell'articolo 121, comma 3, D.L. 34/2020 che vieta il rimborso e l'utilizzo ultrannuale delle quote di credito non fruito entro l'anno.

L'incertezza si è protratta per tutto il 2022, con la conseguenza che continua ad essere estremamente difficile, per i fornitori, trovare acquirenti. Diventa, quindi, fondamentale per l'impresa, non riuscendo a cedere i crediti acquisiti, poter utilizzare in compensazione senza limiti temporali la prima quota annuale relativa a sconti in fattura concessi per spese 2021 e 2022.

L'emendamento non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Camera dei deputati

AC 1633

“Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi”

Articolo 3

(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1 comma 683, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le parole “1° luglio 2024” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2025”.

Proroga del termine per l'entrata in vigore delle nuove regole per la soggettività Iva per gli enti associativi

Motivazione

L'emendamento propone di spostare l'entrata in vigore delle nuove disposizioni che regolano la soggettività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per gli enti associativi dal 1° luglio 2024 al 1° gennaio 2025.

Le norme di cui si propone la posticipazione dell'entrata in vigore, infatti, modificano la rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di alcune operazioni effettuate da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona.

In particolare, per questi soggetti è previsto che:

- le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi sopra meglio individuati, organizzate a loro esclusivo profitto, transitano dall'attuale regime di non rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto al regime di esenzione. Questo, sebbene non determini alcuna variazione in termini di debenza dell'imposta, obbliga tutti gli enti associativi ad aprire la partita Iva e a tutti gli adempimenti contabili e dichiarativi conseguenti.

Si tratta, pertanto, di una modifica molto rilevante in termini di oneri amministrativi che richiede maggior tempo per i predetti soggetti per capire l'assetto organizzativo adeguato e svolgere le attività istituzionali nonché per adeguarsi alle nuove regole. Tali difficoltà, peraltro, risultano ulteriormente incrementate dall'entrata in vigore delle nuove regole in corso d'anno.

Camera dei deputati

AC 1633

**“Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni
urgenti in materia di termini normativi”**

Emendamento

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Articolo 3-bis

*(Proroga di termini in materia di obblighi di trasparenza di cui di cui all'articolo 1, comma
125-ter della legge 4 agosto 2017, n. 124)*

1. Per l'anno 2024 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter primo periodo della legge 4 agosto 2017, n. 124 è prorogato al 1° gennaio 2025.

Obblighi di trasparenza: proroga sanzioni

Motivazione

L'emendamento è diretto a prorogare di un ulteriore anno – fino al 1° gennaio 2025 – l'applicazione delle sanzioni relative alla violazione dell'obbligo di comunicazione che grava sulle imprese che ricevono sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, erogati dalle pubbliche amministrazioni.

Tale obbligo, previsto dalla legge n. 124/2017 (commi 125 e seguenti), rappresenta un notevole aggravio burocratico per le imprese, soprattutto nell'attuale situazione di crisi economica che ha reso necessarie numerose misure di contributi, incentivi e sussidi, rispetto ai quali diventa difficile e oneroso il rispetto dell'obbligo stesso.

Si propone quindi di prevedere la sospensione per il prossimo anno delle sanzioni, evitando che le imprese debbano subire un ulteriore aggravio di costi.

Camera dei deputati

AC 1633

**“Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni
urgenti in materia di termini normativi”**

Emendamento

Dopo l’art. 3 inserire il seguente:

Articolo 3-bis

*(Proroga del termine di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178)*

1. Il termine del 30 novembre 2023, di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi a crediti di imposta per investimenti in beni strumentali, è differito al 30 giugno 2024.

Proroga termini in materia di crediti di imposta sugli investimenti in beni strumentali

Motivazione

L'emendamento è volto a differire dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2024 la data entro cui effettuare gli investimenti, oggetto di ordine e acconto entro il 31 dicembre 2022, per avvalersi dei crediti di imposta previsti dai commi 1055 (nella misura del 6%) e 1057 (nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro) della legge 178/2020.

Camera dei deputati

AC 1633

**“Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni
urgenti in materia di termini normativi”**

Emendamento

Dopo l’art. 3 inserire il seguente:

Articolo 3-bis

(Proroga del termine di cui all’articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213)

1. All’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”.

Proroga del termine dell'assicurazione per rischi catastrofali

Motivazione

L'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 introduce un obbligo generalizzato, a carico delle imprese, di stipulare una specifica polizza assicurativa a copertura dei rischi legati ai danni alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, intendendo per tali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

Attraverso l'obbligo di assicurazione, pertanto, il soggetto imprenditoriale assume in proprio l'onere di garantire il risarcimento del danno in caso di calamità, rispondendo in termini di mancato indennizzo o mancata erogazione di contributi e/o agevolazioni pubbliche, nella misura in cui non corrisponda al richiamato obbligo assicurativo.

Si tratta certamente di un principio innovativo che, tuttavia, assume natura particolarmente onerosa se si pensa che è rivolto, senza distinzione, alla generalità delle imprese in un contesto certamente poco abituato all'assicurazione dei richiamati rischi e, probabilmente, poco allenato alla valutazione dei rischi effettivi ai fini della determinazione dei relativi premi.

Consapevoli che tale prescrizione apre interessanti prospettive di innovazione nella gamma di offerta dei prodotti assicurativi, deve tuttavia rilevarsi che le modalità e i termini ristretti previsti dalla norma, dal momento che il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo è fissata al 31 dicembre 2024, rischiano di essere eccessivamente onerosi per le imprese, non consentendo al mercato di organizzarsi adeguatamente, sia sul lato dell'offerta, sia sul lato della domanda, attraverso, magari, gruppi di acquisto in grado di negoziare le migliori condizioni di prezzo sul mercato.

Per tale ragione riteniamo opportuno prevedere l'allungamento di almeno un anno del termine attualmente previsto.

Camera dei deputati

AC 1633

“Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi”

Emendamento

Articolo 17

(Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

“1-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e per garantire la più ampia partecipazione dei settori imprenditoriali delle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, in considerazione della complessità territoriale risultante dall'accorpamento di cinque circoscrizioni territoriali preesistenti, l'applicazione della norma transitoria di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, è prorogata per due ulteriori mandati degli organi della Camera di commercio delle Marche e la giunta del medesimo ente è composta dal presidente e da un numero di membri pari a nove. Nella procedura di rinnovo degli organi in corso nella medesima Camera di commercio, il termine di cui all'articolo 38, comma 1 della Legge 12 dicembre 2002, n. 273 è prorogato di ulteriori 90 giorni.

Proroga in materia di Camere di commercio

Motivazione

La Camera di commercio delle Marche è l'unico ente camerale regionale in Italia nato dalla fusione delle cinque circoscrizioni territoriali della regione e delle relative Camere di commercio in seguito alla riforma del sistema camerale del 2016. La Legge n. 580 del 1993 che disciplina l'ordinamento delle Camere di commercio (come riformata nel 2016 dal d.lgs. n. 219) prevede che, nelle Camere di commercio accorpate, per il primo mandato il Consiglio possa essere costituito da 30 membri ma che, dal successivo rinnovo, tale composizione venga ridotta a 22 componenti (e 7 per la Giunta). La Camera di commercio delle Marche, in fase di rinnovo dei propri organi per il secondo mandato successivo all'accorpamento, vedrebbe quindi ridursi i propri Consiglieri a 22 e i membri di Giunta a 7.

La presente proposta è volta a prorogare l'efficacia della norma che prevede la più ampia composizione degli organi per il caso della Camera di commercio delle Marche, il cui territorio è eccezionalmente esteso e comprende oltre la metà dei Comuni coinvolti dal sisma del 2009 e del 2016. Appare evidente che la riduzione a 22 componenti renderebbe il Consiglio inadeguato a rappresentare tutti i cinque territori ed i loro settori economici, ostacolando la piena partecipazione ai processi di ricostruzione e di sviluppo economico e sociale delle aree colpite dal sisma. Per le stesse ragioni viene portato a 9 il numero di membri della Giunta. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che, pur aumentando il numero dei componenti degli organi camerale, non muta la spesa per gli emolumenti spettanti agli organi di amministrazione di ogni Camera di commercio. Infatti, il D.M. 13 marzo 2023 del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia, prevede per ogni Camera di commercio un budget di spesa complessiva (in base alla classe dimensionale economico-patrimoniale di appartenenza) che non può essere superato qualunque sia il numero di componenti degli organi. Poiché è in corso la procedura di rinnovo degli organi della Camera di commercio delle Marche e una specifica disposizione di legge (art. 38, co. 1 della Legge n. 273 del 2002) prevede che gli organi camerale possano continuare ad esercitare le loro funzioni per un ulteriore semestre oltre la scadenza, si propone di prorogare di ulteriori 90 giorni tale periodo di ultrattività in modo da consentire che il rinnovo in corso possa svolgersi secondo le previsioni della presente novella legislativa.